



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da:

[redacted]

[redacted]

[redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Fiore Tartaglia, Annarita Capezzone, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[redacted]

[redacted]

per l'annullamento

provv.to prot. [REDACTED]/66288:rideterminazione
anzianita' relativa dei Tenenti ruolo normale del Corpo Genio
Aeronautico in servizio permanente frequentatori del corso Zodiaco
IV.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la
dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

I ricorrenti premettono di essere Tenenti del Genio Aeronautico
Ruolo Normale e di essere stati promossi nel grado con DD
24.12.2004 con decorrenza [REDACTED] come tutti i frequentatori del
Corso Zodiaco IV dell'Accademia Aeronautica, e di aver terminato
gli esami militari in Accademia nel termine previsto dal Regolamento,
ma di conseguito il diploma di Laurea in ingegneria al sesto -anziché
al quinto - anno del corso universitario grazie alla proroga concessa
dall'Amministrazione.

Con il ricorso in esame essi impugnano il decreto dirigenziale del
[REDACTED] con cui l'Amministrazione ha disposto nei loro confronti, in
ragione della proroga concessa per il conseguimento del diploma di

laurea, la rideterminazione dell'anzianità relativa, posponendo la decorrenza della nomina a Tenente al 16.9.2004, con transito al Corso Aquila IV e collocazione nell'ordine dopo il parigrado Recchia.

Il ricorso è affidato a motivi di censura riconducibili a: 1) Violazione degli artt. 3 e 7 della Legge n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 co. 4 e 6 del D.Lgs. n. 490 del 1997; Violazione dell'art. 21 quinquies e nonies della Legge n. 241/90; eccesso di potere per errore sui presupposti, insufficienza di motivazione in relazione al pubblico interesse sopravvenuto, violazione del principio di affidamento; insufficienza di motivazione in relazione al pubblico interesse all'adozione di atti di autotutela ed al rispetto del termine ragionevole, omessa valutazione del contrapposto interesse dei ricorrenti; 3) Violazione dell'art. 13 della legge n. 113/1954; 4) Violazione dell'art. 28 co. 6 del D.Lgs. n. 490 del 1997 in riferimento agli artt. 25, 26 e 27 dello stesso decreto per violazione dell'art. 3 Cost.; 5) violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria difensiva nella quale rappresenta che il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato in quanto i Tenenti in parola hanno usufruito di una proroga per poter conseguire il diploma di laurea, che comporta, per espressa previsione dell'art. 28. co. 4 e 6 del

D.Lgs. n. 490 del 1997 l'automatica decurtazione dell'anzianità di ruolo. L'Amministrazione precisa altresì che l'unico caso in cui tale automatismo rideterminativo dell'anzianità non opera è esclusivamente quello previsto dall'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 490 del 1997 per gli ufficiali che per motivi di servizio o di salute superino il corso con ritardo, i quali sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno, proprio perché il ritardo nel completamento dell'iter formativo è dovuto a cause ad essi non imputabili. Quindi non si applica ai ricorrenti che non possono invocare siffatte cause di giustificazione. Secondo la resistente la natura vincolata del provvedimento adottato consentirebbe di ritenere ininfluenti le violazioni procedurali dedotte dai ricorrenti. Infine esclude che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 13 della legge n. 113/1954, in quanto concerne la mera correzione degli errori materiali del ruolo.

All'udienza pubblica dell'11.12.13 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo di censura della violazione dei principi sull'annullamento d'ufficio dedotti con il secondo motivo di censura.

Con l'atto impugnato, adottato in data [REDACTED], viene rideterminata l'anzianità giuridica attribuita con decorrenza 17.9.2003 con DD 24.12.2004.

Appare evidente, atteso il lungo tempo trascorso tra l'adozione del

provvedimento con cui è stata attribuita ai ricorrenti una posizione di vantaggio e l'unilaterale eliminazione dal mondo giuridico di tale beneficio con rimozione di tutti gli effetti conseguenti, che l'Amministrazione nell'esercizio della facoltà di autotutela ad essa riconosciuto era tenuta al rispetto delle garanzie procedurali sancite dall'art. 21 nonies L. n. 241 del 1990.

Il mero ripristino della legalità violata non è sufficiente a sorreggere gli atti di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, richiedendosi a tal fine anche l'apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico all'annullamento dell'atto, degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, come precisato dall'art. 21-nonies della legge 241 del 1990, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 – che ha positivizzato principi d'origine giurisprudenziale – che ha specificato che detto potere-dovere debba essere espletato “entro un termine ragionevole”.

Nella fattispecie in esame il provvedimento di annullamento d'ufficio impugnato, adottato dall'Amministrazione a quattro anni dalla data di adozione dell'atto annullato sebbene non abbia superato il limite sopra evidenziato - quindi l'esercizio del potere auto-correttivo non può ritenersi avvenuto oltre tale "termine ragionevole" – risulta carente nella motivazione in quanto è stato adottato al solo scopo di ripristinare la legalità violata, senza indicare, nelle ragioni che lo sorreggono, alcuna menzione in merito all'interesse pubblico che giustifica la rideterminazione dell'anzianità giuridica dei ricorrenti

nell'an - tanto più necessaria a fronte del decorso di un periodo quadriennale di efficacia dell'atto di nomina dei ricorrenti- e soprattutto nel quantum, dovendo la PA, proprio in virtù del "sinallagma" tra proroga degli studi e anzianità, proporzionare il periodo di proroga degli studi fruito e la riduzione dell'anzianità nel grado originariamente attribuita. Invece l'Amministrazione ha motivato l'atto di ritiro sulla sola considerazione della normativa violata, senza effettuare quella valutazione comparativa dei contrapposti interessi (interesse pubblico, del soggetto direttamente interessato all'atto di ritiro e dei controinteressati) che è richiesto, come condizione di legittimità dell'annullamento d'ufficio dall'art. 21-nonies della legge 241 del 1990.

Al riguardo anche la Corte costituzionale, con riferimento alla compatibilità dell'annullamento d'ufficio ex lege con l'art. 97 Cost., ha affermato che "in via di principio, il momento discrezionale del potere della pubblica amministrazione di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di copertura costituzionale", precisando, con riferimento alla norma sottoposta al suo esame che "la previsione d'un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti che avevano disposto gli inquadramenti illegittimi (...) si configura (...) quale elemento fondante dell'azione amministrativa (in quanto corollario del principio di

legalità), tra i cui fini deve intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costitutesi *contra legem*” (Corte Cost., n. 75/2000).

La giurisprudenza amministrativa distingue anche le ipotesi di autoannullamento discrezionale, potere generale finalizzato alla cura di un interesse pubblico, e vincolato (o doveroso), previsto da norme speciali e (in presenza di norme *ad hoc*) finalizzato al mero ripristino della legalità.

In tale prospettiva un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di annullamento in autotutela di inquadramenti illegittimi ritiene che non occorre una specifica motivazione sull'interesse pubblico all'intervento in autotutela qualora l'erroneo inquadramento abbia determinato ingiustificati oneri per l'Erario, sicchè è sufficiente l'esigenza di ripristinare la legalità violata (in quanto è *in re ipsa*, consistendo nel risparmiare e ad evitare spese non giustificate in base Ad avviso del Collegio tuttavia, tale giurisprudenza non è invocabile nel caso in esame in quanto il provvedimento di rideterminazione dell'anzianità giuridica dei ricorrente non incide sul trattamento economico degli Ufficiali interessati, e quindi non comporta un “risparmio” di somme ingiustificatamente corrisposte, bensì opera esclusivamente sull'anzianità giuridica, e quindi comporta la rimodulazione della precedenza nel ruolo rispetto agli Ufficiali licenziati dai corsi successivi dell'Accademia; posizione che ormai sono reciprocamente definite e “stabilizzate” da quattro anni. E

proprio quest'ultima circostanza avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione, prima di procedere all'annullamento d'ufficio del precedente atto di inquadramento dei ricorrenti, a comparare l'interesse pubblico alla corretta determinazione dell'anzianità degli Ufficiali che abbiano necessitato di un periodo formativo supplementare, quello della certezza delle posizioni giuridiche e degli stessi soggetti interessati e quello degli Ufficiali che hanno seguito un percorso di studi regolari e che da ben quattro anni li seguono in graduatoria.

In altri termini l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione comparativa di tutti gli interessi sopraindicati, considerato, altresì, che l'esigenza di stabilità e di certezza delle posizioni giuridiche in questione trova espressione anche sul piano positivo: l'art. 13 della Legge n. 113 del 10-4-1954 - che stabilisce che nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - pur non essendo applicabile nella fattispecie in esame, in quanto concerne il diverso caso di correzione di errori del ruolo, e non quello degli atti di annullamento d'ufficio in sede di autotutela - come nella fattispecie in esame - è comunque indicativa del valore di tali interessi che devono comunque essere acquisiti dall'Amministrazione e considerati nella valutazione

comparativa in parola.

Ne consegue che l'atto di ritiro oggetto di impugnativa risulta essere stato adottato in violazione dei principi in tema di autotutela che trovano espressione positiva nell'art. 21 nonies della legge n. 241/90. Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento delle restanti censure, e per l'effetto va annullato, per quanto di ragione, l'atto impugnato; in esecuzione della presente sentenza l'Amministrazione dovrà provvedere alla riedizione dell'attività conclusosi con l'atto impugnato, nel rispetto delle regole del procedimento sopra richiamate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, l'atto impugnato.

Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ████████

████████████████████ con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente